

## **Cass., civ., sez. II, del 16 febbraio 2015, n. 3034**

3.1.1. - La questione della decisione pronunciata in mancanza di documenti prodotti in giudizio, ma non rinvenuti nel fascicolo al momento della pronuncia, non risulta risolta in modo uniforme da questa Corte (Cass., sez. 5<sup>^</sup>, sentenza n. 11453 del 2011, che richiama in dettaglio i diversi orientamenti).

A fronte di un indirizzo che pone a carico della parte l'onere di verificare la regolarità del proprio fascicolo in vista della decisione, sicché l'eventuale mancato rinvenimento da parte del giudice di un documento - ritualmente prodotto - non preclude la decisione della causa (in tal senso, la già citata Cass., sez. L., sentenza n. 10819 del 1998).

Vi è un altro orientamento secondo il quale, in caso di mancato rinvenimento al momento della decisione di documento ritualmente prodotto, il giudice è tenuto a disporre d'ufficio la ricerca ed eventualmente ordinare la ricostruzione del documento (tra le altre, Cass, sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 11352 del 2010).

In posizione intermedia si collocano pronunce che ritengono necessaria una indagine caso per caso, volta ad accertare l'imputabilità o meno alla parte della perdita o del mancato inserimento del documento, senza fare ricorso a presunzioni (tra le altre, Cass., sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 18237 del 2008, secondo la quale «Se, al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione»).

In questa prospettiva, la violazione dell'obbligo del giudice di ordinare ricerche è ricondotta al vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), con onere della parte ricorrente di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti e di argomentare sulla possibilità, dal loro esame, di una decisione diversa.

3.2. - Nel caso in esame, come già detto, la Corte distrettuale ha ritenuto la non involontarietà della mancanza dei documenti dalla circostanza che, in sede di udienza di discussione, i difensori della parte non avevano mosso alcun rilievo in proposito.